



COMUNE DI LAVARONE

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 25

Del Consiglio comunale

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI REDATTO SECONDO IL METODO TARIFFARIO RIFIUTI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 397/2025/R/RIF DEL 5 AGOSTO 2025 DI APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3) PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO 2026-2029.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventinove** del mese di **Luglio** alle ore **20.30** in presenza, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale

Presenti i signori:

Nominativo	Presente
STENGHELE CLAUDIO Sindaco	SI
BERTOLDI MARCO	SI
BERTOLDI MASSIMO	SI
BERTOLDI SILVANO	SI
CORRADI SIMONE	SI
CORRADI ISACCO	SI
EGHENTER PAOLO	SI
FELLIN ADRIANA	SI
FRISINGHELLI SERGIO	SI
GHESER RICCARDO	AG
GIONGO CRISTIANA	SI
MELIS MARZIO	SI
OSELE ANDREA	SI
RAMPELOTTO GUIDO	SI

Assiste il Segretario Comunale

OREMPULLER ROBERTO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il signor

STENGHELE CLAUDIO

Nella sua qualità di Sindaco

Assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI REDATTO SECONDO IL METODO TARIFFARIO RIFIUTI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 397/2025/R/RIF DEL 5 AGOSTO 2025 DI APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3) PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO 2026-2029.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale. Tale imposta è stata successivamente abolita, ad eccezione della componente TARI, dall'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, con decorrenza 2020;
- l'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013 stabilisce che il Consiglio comunale approvi le tariffe TARI in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF), predisposto dal soggetto erogatore del servizio ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente; le tariffe per il servizio rifiuti devono comunque essere approvate entro il termine fissato da norme di legge;
- l'art. 1 comma 654 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 dispone che le tariffe TARI debbano garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- l'art. 1 comma 668 della suddetta legge prevede che "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- il Decreto 20.04.2017 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22.5.2017 ha fissato i "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati";
- l'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che i Comuni disciplinino la gestione di rifiuti urbani con appositi regolamenti, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 assegna all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

Al riguardo ARERA è intervenuta in materia con le seguenti deliberazioni:

- n. 443/2019/R/RIF del 31.10.2019 di definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti delle gestioni per il periodo 2018-2021;
- n. 444/2019/R/RIF del 31.10.2019 di approvazione disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- n. 15/2022/R/rif del 18.01.2022 recante il "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)", che fissa gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica minimi e omogenei sull'intero territorio nazionale;
- n. 397/2025/R/rif del 05.08.2025 di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, nonché i relativi criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento;
- la determinazione nr. 1/2025/DRIF, recante gli schemi tipo del Piano Economico Finanziario e della relazione di accompagnamento per il periodo 2026-2029.

In data odierna il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione nr. 24 con la quale, a decorrere dal 01.01.2026 ai sensi dell'art. 1 comma 668 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è stata istituita la tariffa rifiuti corrispettiva TARIC applicata e riscossa dal gestore Dolomiti Ambiente S.r.l. affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, con contestuale abrogazione della TARI (Tassa sui rifiuti) ed approvazione del nuovo Regolamento del servizio in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006;

Le modifiche normative introdotte dall'art. 13-bis della L.P. 3/2006 prevedono l'adesione dei soggetti competenti ad EGATO Trentino con un conseguente trasferimento di competenze al nuovo consorzio secondo le tempistiche dettate dallo schema di convenzione di istituzione dell'EGATO Trentino;

La Comunità della Vallagarina ha approvato lo schema di convenzione istitutiva dell'EGATO Trentino con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 3 del 17 febbraio 2025, recepita dai Comuni (per il Comune con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 18.03.2025);

Il Consorzio "EGATO Trentino" è operativo dal 3 settembre 2025;

Il comma 7 dell'articolo 4 della Convenzione istitutiva dell'"EGATO Trentino", prevede espressamente che "Fino a quando l'EGATO Trentino non proceda ai sensi e nei termini del comma 1, valgono i bacini di raccolta esistenti riportati nel Quinto aggiornamento del Piano provinciale di gestione dei rifiuti – stralcio rifiuti urbani, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1506 del 26 agosto 2022". Per quanto di competenza il bacino di raccolta comprende la Comunità della Vallagarina e la Magnifica Comunità degli altipiani Cimbri, come da deliberazione della Giunta Provinciale n. 1506 dd. 16/08/2022 di approvazione del Quinto Aggiornamento del Piano provinciale di gestione dei rifiuti;

Il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2026, sottoscritto in data 24/11/2025, prevede l'introduzione di una proroga al 31/12/2026 per il termine per la definizione dell'ATO come individuato dai commi 7 e 7bis della L.P. n. 3/2006;

La Comunità della Vallagarina gestisce il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e differenziati nei Comuni del proprio ambito territoriale in base alla convenzione ex art. 40 L.R. 1/1993. Il Comune con deliberazione consiliare n. 41 dd. 30.12.2025, esecutiva, ha provveduto quindi all'approvazione dello schema di convenzione per lo svolgimento del servizio integrato di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilati, di raccolta differenziata, di gestione dei C.R.Z. e dei C.R.M. e dei servizi di trattamento, selezione e stoccaggio provvisorio dei rifiuti differenziati e /o recuperabili e gestione della tariffa puntuale dei rifiuti con la società Dolomiti Ambiente s.r.l. Con nota prot. 6263/RFC10 di data 27.02.2026 La Comunità della Vallagarina ha inviato la convenzione sottoscritta da tutti gli enti e registrata al Rep. 457. Tale concessione prevede espressamente che nel complesso del territorio interessato alla gestione la raccolta dei rifiuti sia uniformata con la modalità "porta a porta" per le frazioni umido, carta, multimateriale leggero e indifferenziato, rimane invece invariata la raccolta differenziata del vetro inoltre, a far data dal 01 gennaio 2026 la gestione della tariffazione dei rifiuti transiterà, dalla TARI tributo, gestita dalle Amministrazioni Comunali, alla tariffa corrispettiva TARIC gestita e incassata direttamente dalla società Dolomiti Ambiente S.r.l.

Con riferimento all'oggetto del presente provvedimento, il consiglio comunale deve quindi provvedere ad adottare il Piano Economico Finanziario PEF predisposto dall'ente gestore in conformità a quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif del 5 agosto 2025 di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, nonché i relativi criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento; e secondo quanto disposto dalla determinazione ARERA nr. 1/2025/DRIF, recante gli schemi tipo del Piano Economico Finanziario e della relazione di accompagnamento per il periodo 2026-2029.

Dolomiti Ambiente ha trasmesso la documentazione riferita al Piano Economico Finanziario (PEF) 2026-2029:

- il piano redatto secondo le specifiche ARERA;
- la relazione di accompagnamento, che illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, le evidenze contabili sottostanti e riporta inoltre i dati dei risultati del calcolo delle componenti di costi/ricavi che alimentano il Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2026-2029, secondo il format predisposto da ARERA;
- la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza, tra i valori riportati nella modulistica, con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

Congiuntamente le Amministrazioni hanno stabilito di optare, a decorrere dall'anno 2026, per un'unica tariffa d'ambito che copra i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani dell'intero bacino, sulla base delle utenze e degli svuotamenti complessivi al fine di garantire agli utenti i medesimi costi a fronte del medesimo servizio loro prestato;

Preso atto che:

- l'ente territorialmente competente, in linea con le deliberazioni ARERA, ha il compito di definire alcuni parametri legati alla qualità del servizio, condivisione dei ricavi, estensione del perimetro gestionale e miglioramento della qualità e di raggiungere la copertura del 100% delle spese previste per lo svolgimento del servizio.
- dal Piano Economico e Finanziario (PEF) derivano le tariffe del servizio applicabili agli utenti;
- la determinazione delle stesse è stata pertanto calcolata sulla base dei parametri condivisi contenuti nella relazione di accompagnamento a cui si rinvia;

Udita la relazione del Sindaco sulla pianificazione dei costi del servizio in funzione della nuova tariffa corrispettiva, nella quale si evidenzia una redistribuzione degli stessi fortemente difforme da quella attuata in passato, più a sfavore delle seconde case, come già illustrato nel corso della trattazione del punto relativo all'istituzione della TARIC; i consiglieri Guido Rampelotto e Cristiana Giongo chiedono conto, in particolare, di chi sia stato a definire questa ripartizione fortemente gravosa per i cittadini di Lavarone, dichiarandosi fin d'ora contrari all'approvazione della proposta ed invitando tutti i consiglieri a fare lo stesso;

Ritenuto ugualmente di dover adottare il Piano Economico Finanziario (PEF) 2026-2029 entro il termine perentorio fissato dalle disposizioni nazionali, Piano già validato dall'organo di revisione in data 24.07.2026 (prot. 3402) ed allegato alla presente (allegato D), unitamente ai seguenti allegati per formarne parte integrante e sostanziale:

- schema Piano Economico Finanziario - (PEF) 2026-2029 (allegato A);
- relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario (PEF) 2026-2029 predisposta dall'ente gestore (allegato B);
- dichiarazione di veridicità del legale rappresentante di Dolomiti Ambiente S.r.l. (allegato C)

Considerato che l'articolo 1, comma 677, della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha differito in via strutturale al 31 luglio di ciascun anno il termine per l'approvazione del Piano Economico

Finanziario (PEF), delle tariffe e del regolamento della tariffa corrispettiva (TARIC), la presente deliberazione viene adottata nel pieno rispetto della tempistica di legge;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 25.07.2025, immediatamente eseguibile, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026-2028, del Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028 (Allegato 9 D.Lgs. n. 118/2011), della Nota Integrativa e del Piano degli Indicatori;

Valutata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per consentire ai soggetti interessati di procedere tempestivamente con gli adempimenti connessi, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti locali, approvato con L.R. 2/2018;

Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella presente deliberazione, espressi dal Segretario comunale in relazione alle sue competenze, in assenza di responsabili di strutture amministrative, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Acquisita la validazione dell'organo di revisione in data 24 luglio 2026 come previsto dall'allegato A) art. 30 della Delibera ARERA 397/2025/R/rif di data 05.08.2025;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Vista la Circolare n. 2/DF emessa dal MEF in data 22/11/2019 ad oggetto: "Art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti" nella parte in cui specifica che gli atti concernenti la tariffa di cui al comma 668 della legge n. 147 del 2013, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'obbligo di invio di cui al comma 15 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, ai fini della pubblicazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale con valore di pubblicità costitutiva (in quanto trattasi di una tariffa e non di un tributo);

Acquisito al prot. 3402 dd. 24.07.2026 il parere espresso dall'Organo di Revisione sulla presente proposta di deliberazione, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.;

Visto il Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Con n. 10 voti favorevoli e n. 4 contrari (consiglieri Guido Rampelotto, Massimo Bertoldi, Cristiana Giongo e Marzio Melis) voti espressi per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti, anche per l'immediata eseguibilità,

DELIBERA

1. di dare atto che l'allegato Piano Economico Finanziario (PEF) 2026-2029 del servizio di gestione dei rifiuti risulta completo, coerente e congruo nei dati e nelle informazioni ed è redatto dall'ente

gestore Dolomiti Ambiente s.r.l. secondo quanto disposto dalla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif del 5 agosto 2025 di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029;

2. di provvedere, conseguentemente, all'adozione del Piano Economico Finanziario (PEF) dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2026-2029 completo dei seguenti allegati:
 - Schema Piano Economico Finanziario - (PEF) 2026-2029 (allegato A);
 - relazione di accompagnamento al PEF 2026-2029 predisposta dall'ente gestore (allegato B)
 - dichiarazione di veridicità del legale rappresentante di Dolomiti Ambiente S.r.l. (allegato C);
 - validazione da parte dell'organo di revisione (allegato D);
3. di identificare la Comunità della Vallagarina quale ente competente alla gestione delle attività sul portale ARERA, entro le scadenze previste;
4. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. n.23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- 1)Opposizione, da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta comunale ex art. 183, 5° comma C.E.L., approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, durante il periodo di pubblicazione;
- 2)Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità, da parte di chi vi abbia interesse, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- 3)Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi della Legge 6.12.1971, n. 1034.

I ricorsi 2) e 3) sono alternativi.

=====



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / **26**

Ufficio Proponente: **Ufficio Segreteria**

Oggetto: **ADOZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI REDATTO SECONDO IL METODO TARIFFARIO RIFIUTI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 397/2025/R/RIF DEL 5 AGOSTO 2025 DI APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3) PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO 2026-2029.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **28/07/2026**

Il Responsabile di Settore
dott. Roberto Orempuller

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
STENGHELE CLAUDIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
OREMPULLER ROBERTO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Lavarone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Orempuller Roberto in data 03/08/2026
Claudio Stenghele in data 03/08/2026